

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri; per effetto del successivo comma 2, dal 1° aprile 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Al riguardo, con la [risposta all'istanza di interpello 21 maggio 2019, n. 149](#), le Entrate hanno precisato che il servizio fornito dalle colonnine per l'erogazione del servizio di ricarica ubicate in luoghi pubblici o privati ma comunque fruibili al pubblico, può ricondursi alla nozione di "distributore automatico", e di conseguenza ritenersi assoggettato ai previsti obblighi in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In tal senso depone anche la [Risoluzione 21 dicembre 2016, n. 116/E](#), con la quale fu chiarito cosa si debba intendere per "distributore automatico": nell'occasione, in particolare, fu precisato che con tale espressione si fa riferimento a "un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:

- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
- un erogatore di beni e/o servizi".